

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1966

Modificazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

Considerazioni generali

ONOREVOLI SENATORI. — Il completamento del primo ciclo di applicazione della scuola media, come strutturata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha evidenziato e convalidato, con i dati dell'esperienza, sia i difetti generali di fondo della riforma e sia, sul piano particolare, alcuni suoi specifici lati negativi, specie per quanto riguarda la impostazione del piano di studi.

La generalità e la insistenza con cui da ogni parte e dai più opposti punti di vista viene chiesta e sollecitata una « Riforma della riforma », mentre attesta l'urgenza e l'indifferibilità del problema, dimostra la validità delle osservazioni e delle critiche, purtroppo inascoltate, avanzate durante la discussione della legge n. 1859 e specie di quelle che sin da allora ammonivano che, realizzando un compromesso, nè chiaro nè felice, fra tendenze e principi opposti ed inconciliabili, si stava dando vita ad un organismo ibrido e disorganico, privo di indirizzo unitario ed inidoneo, sul piano delle facilmente prevedibili applicazioni concrete, a realizzare alcuno dei fini che dalle varie parti, concordemente ma più spesso discordemente, venivano indicati quali fini fondamentali ed irrinunciabili di una moderna scuola media.

D'altra parte tutti i compromessi hanno sempre avuto questa sorte: creati con l'illusione di risolvere qualche problema accontentando tutti, finiscono col complicare e aggravare il problema stesso scontentando tutti! A questa regola non ha certo fatto eccezione la riforma del 1962, la quale dopo avere solennemente ma astrattamente proclamato nel secondo comma dell'articolo 1 che la nuova scuola media « concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva » ha dato vita ad un organismo che non è idoneo (ed ha dimostrato di non esserlo) ad assolvere nè il primo nè il secondo compito. Scomparsa da una parte l'impostazione umanistica peculiare della scuola media precedente attraverso il ruolo primario dell'insegnamento dell'italiano e del latino e scomparso altresì dall'altra il carattere tecnico e tecnico-pratico della preesistente scuola di avviamento professionale, la nuova scuola media, per la superficialità dei programmi, per la pletoricità delle discipline cui necessariamente è concesso un insufficiente numero di ore e che rende il piano di insegnamento un mosaico disorganico e disarmonico, privata di quel fondamentale strumento di formazione umana

del ragazzo che era l'« insegnante di classe », ridotta ad arido strumento di acquisizione di un certo numero di nozioni superficialmente insegnate, assolve male alla funzione primaria di « formatrice dell'uomo e del cittadino » perchè educa poco il ragazzo alla riflessione e non lo instrada all'approfondimento attraverso l'esercizio affinante delle sue capacità logiche e critiche, ma ancor peggio assolve, anzi non assolve affatto alla funzione « orientatrice ai fini della scelta dell'attività successiva » perchè tale funzione sostanzialmente affida, privandola così aprioristicamente di qualsiasi valore, ad una facoltatività che è per lo meno assurda in una scuola primaria. Ognuno di noi ha avuto modo di constatare quali e di che natura siano in concreto le spinte che determinano le cosiddette scelte facoltative!

Il fatto è che con la riforma del 1962 si è voluto non tanto realizzare i principi che si sono affermati e conclamati, quale ad esempio il dettato dell'obbligatorietà della istruzione superiore per 8 anni che, peraltro, la Costituzione non aveva per nulla creato ma si era limitata a recepire dalla legislazione preesistente, quanto, attraverso una sforzatura e uno scavalcamiento delle norme costituzionali, realizzare altri principi e contemporaneamente con l'occasione dare un ulteriore colpo di acceleratore a quel generale processo di disancoraggio della cultura italiana dalle tradizionali fondamenta umanistiche connaturate alla storia e alla civiltà del nostro popolo, che è uno degli obiettivi di fondo delle formazioni politiche che attualmente detengono il potere in Italia.

Ma questo è un argomento che ci porterebbe molto lontano dai limiti del presente disegno di legge.

Limiti ed oggetto del disegno di legge

Va infatti precisato, onde chiarire i limiti e gli scopi del presente disegno di legge, che con esso non si intendono affrontare i problemi di fondo, cui sopra sommariamente si accennava, problemi che restano sempre aperti e sui quali dovrà, in sede

opportuna, aprirsi un serio ed obiettivo discorso.

L'oggetto del presente disegno di legge è ben più limitato.

Esso si propone soltanto di eliminare (o più modestamente di indicare una possibile via per eliminare) alcune delle disfunzioni e delle contraddizioni della legge n. 1859 che maggiormente sono state evidenziate in sede di applicazione concreta e di rendere, attraverso poche e non sostanziali modifiche, le sue disposizioni più idonee al conseguimento dei fini dalla legge stessa affermati.

Come si è accennato, uno degli aspetti più negativi del piano di studi come fissato dall'articolo 2 della legge è la facoltatività dell'insegnamento delle applicazioni tecniche e della educazione musicale in 2^a e 3^a classe e del latino in 3^a, unitamente alla mancanza della prova di esami per le prime due materie.

A prescindere dalle accennate considerazioni sul modo come avviene in pratica la scelta delle materie facoltative, è evidente, e l'esperienza del primo triennio ne ha dato piena dimostrazione, che l'attuale sistema toglie qualsiasi valore alle materie facoltative, ne priva di dignità l'insegnamento e gli insegnanti che lo fanno e quindi fa assolutamente venir meno la funzione orientatrice della scuola che a queste materie è precipuamente affidata e connaturata.

Si propone così con l'articolo 1 del presente disegno di legge un sistema che, lasciando integro il corpo centrale di materie base di formazione generale, obbligatorie per tutte le tre classi, quale delineato nel primo comma dell'articolo 2 della legge (al quale viene aggiunta l'educazione musicale che con l'attuale disciplina non assolve ad alcuna funzione) rende, nella seconda e terza classe, obbligatorie, ma opzionali in alternativa da una parte il latino e dall'altra le applicazioni tecniche. Si lascia inoltre facoltativa la materia non scelta come obbligatoria e si assicura il libero e facile passaggio dall'uno all'altro indirizzo mediante un esame integrativo sulla materia non scelta.

Conseguentemente si propongono alcuni ritocchi sulla disciplina degli esami, tendenti, ad assicurare da un lato la serietà dell'insegnamento delle materie opzionali e dall'altro la unicità del titolo: e così con l'articolo 4 si propone la obbligatorietà degli esami sulle materie opzionali e si prevede la possibilità di completamento del titolo mediante esami integrativi ai fini dell'iscrizione ai diversi tipi di scuola media superiore.

Una tale strutturazione presenta il vantaggio di conferire serietà ed efficacia all'insegnamento sia del latino e sia delle applicazioni tecniche e di consentire una libera e completa scelta senza minimamente pregiudicare la sostanziale unicità della scuola, la sua effettiva non predeterminazione e l'univoca validità del titolo.

La modifica del meccanismo delle materie opzionali obbligatorie rende anche ne-

cessaria una modifica del terzo comma dell'articolo 13 della legge, contenente disposizioni sulle cattedre di ruolo di educazione musicale e di applicazioni tecniche, nonché del secondo comma dell'articolo 3 sul limite di orario per gli insegnamenti obbligatori.

Perciò si propone che il limite massimo di orario per gli insegnamenti obbligatori sia elevato a 28 ore (attualmente in caso di scelta di tutte le materie facoltative si arriva anche a 31 ore), e ogni due corsi si istituisca una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene disposizioni per rendere la legge aderente al principio della gratuità dell'obbligo scolastico ed eliminare la inconcepibile ed ingiusta stranezza di un'applicazione a senso unico degli obblighi nascenti dall'attuazione di un dettato della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Il piano di studi della scuola media comprende per tutte le tre classi i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824), italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione musicale, educazione fisica.

Inoltre: nella prima classe sono obbligatorie le applicazioni tecniche. Nelle classi successive sono obbligatori, ma opzionali in alternativa fra loro, le applicazioni tecniche e l'insegnamento del latino.

L'alunno che sceglie come insegnamento obbligatorio una delle due materie previste nel comma precedente, potrà anche scegliere l'altra come insegnamento facoltativo.

La scelta della materia obbligatoria opzionale e l'eventuale scelta di quella facoltativa, devono essere effettuate all'atto della iscrizione alla classe cui le scelte stesse si riferiscono.

L'alunno che all'atto della iscrizione alla terza classe intenda effettuare una scelta della materia obbligatoria opzionale diversa da quella da lui fatta nella seconda classe deve sostenere un esame integrativo sulla materia precedentemente non scelta.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 28 ore settimanali ».

Allo stesso articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è aggiunto il seguente comma:

« Le ore di servizio prestate dagli insegnanti nel doposcuola sono considerate a tutti gli effetti, compresi quelli economici, ore di normale insegnamento ».

Art. 3.

All'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunti i seguenti due commi:

« La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola media è gratuita; a tale fine si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 719.

Gli alunni residenti in località in cui non esiste scuola media hanno diritto al trasporto gratuito sino alla scuola media viciniora; il servizio è organizzato dal Patronato scolastico ovvero direttamente dal Provveditore agli studi ».

Art. 4.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esami: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera, educazione artistica, educazione musicale, educazione fisica, nonché latino, ovvero applicazioni tecniche secondo la scelta effettuata a norma del secondo comma dell'articolo 2.

Gli alunni in ogni caso possono sempre sostenere gli esami anche nella materia non scelta come obbligatoria.

Coloro che intendono iscriversi al liceo classico, al liceo scientifico o all'istituto magistrale devono avere superato l'esame relativo all'insegnamento del latino, mentre quelli che intendono iscriversi agli istituti tecnici industriali, commerciali, per geometri, agrari, nautici o agli istituti professionali devono avere superato l'esame di applicazioni tecniche ».

Art. 5.

L'articolo 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Per agevolare la frequenza nella scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente materiale didattico, refezioni ed altre forniture necessarie.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi, anche se accolti come interni in istituti specializzati ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« In particolare nelle scuole con almeno quattro corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la Presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni due corsi ».

L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abrogato.

Art. 7.

Alla copertura finanziaria delle eventuali maggiori spese nascenti dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio della pubblica istruzione e nella legge 31 ottobre 1966, n. 942.